

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-205 del 16/01/2024
Oggetto	D.LGS. 28/2011 E SMI, D.LGS 164/2000 E SMI - AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2023-828 DEL 20.02.2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DET-AMB-2023-3641 DEL 17.07.2023 E DET-AMB-2023-4292 DEL 28.08.2023 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI CAPACITÀ PRODUTTIVA 500 SM3/H, METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100 DP 75 BAR E ALTRE OPERE CONNESSE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 - FOGLIO 40 PARTICELLE 279-280 - BIOCIRCULAR S.R.L. VIA VIOLARO, 2 LOCALITÀ CAMPIANO IN COMUNE DI RAVENNA P.IVA/C. F. 02683600395 MODIFICA D'UFFICIO PER INTRODUZIONE PRESCRIZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-200 del 15/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sedici GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 28/2011 E SMI, D.LGS 164/2000 E SMI – AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2023-828 DEL 20.02.2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DET-AMB-2023-3641 DEL 17.07.2023 E DET-AMB-2023-4292 DEL 28.08.2023 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI CAPACITÀ PRODUTTIVA 500 SM³/H, METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100 DP 75 BAR E ALTRE OPERE CONNESSE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 - FOGLIO 40 PARTICELLE 279-280 – BIOCIRCULAR S.R.L. VIA VIOLARO, 2 LOCALITÀ CAMPIANO IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/C. F. 02683600395 - **MODIFICA D'UFFICIO PER INTRODUZIONE PRESCRIZIONE**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - 3. “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”;
 - 4. “ L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144”;

- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- D.M. 02 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti” del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.M. del 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- Deliberazione 7 maggio 2015 210/2015/R/Gas Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale - prima attuazione;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2000)”
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n.19 "Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 “Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico"”;
- D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”.
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- D.G.R. n.673 del 14.04.2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09

- *Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";*
- *Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";*
 - *Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili." e successive modifiche ed integrazioni;*
 - *Legge 20 maggio 2022 n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";*
 - *Legge 15 luglio 2022 n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";*
 - *Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (22G00082)";*
 - *D.M. 340 del 15.09.2022: "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano" e successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (D.M. 340 del 15.09.2022);*
 - *Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023), convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;*
 - *Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";*
 - *Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 "Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";*
 - *Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE".*

PREMESSO CHE:

- *ARPAE SAC di Ravenna rilasciava con DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio per l'impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva di 750 Sm³/h, metanodotto di connessione DN 100 DP 75 bar alla rete SNAM e altre opere connesse, sito in Comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro, 2 – Foglio 40 mappali 279 e 280;*
- *con successivo provvedimento di modifica non sostanziale DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 venivano approvate le seguenti modifiche:*
 - *la riduzione della potenza nominale dell'impianto di upgrading da 750 Sm³/h a 500 Sm³/h, in invarianza dello schema di processo e del sistema di connessione alla rete di Snam S.p.A.;*
 - *la riduzione della potenza nominale del cogeneratore da 850 kWe a 635 kWe con installazione di un cogeneratore modello ECOMAX 6 NG alimentato esclusivamente a biogas;*

- la rimodulazione della ricetta di alimentazione con l'eliminazione di 3.000 t/a delle potature/ ramaglie e la nuova introduzione per un quantitativo pari a 1.500 t/a di “Cruscami - sottoprodotti di lavorazione dei cereali, da attività di molitura e deposito (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati)”;
 - l'eliminazione del processo di Steam-Explosion;
 - l'aggiornamento dei contratti di fornitura delle biomasse con l'eliminazione del percorso n. 15 per l'approvvigionamento delle ramaglie e l'introduzione del percorso n. 32 per la nuova biomassa in ingresso con interessamento della seguente viabilità: SP 3, SR 142, SP 101;
- con successivo provvedimento di modifica non sostanziale DET-AMB-2023-4292 del 28.08.2023 venivano approvate le seguenti modifiche:
 - modifiche del ricircolo del separato liquido dopo la separazione di 1° stadio, con una parte sostanziale di separato liquido che viene inviato direttamente in testa ai fermentatori primari, previo trattamento di strippaggio, senza passare dalla vasca di stoccaggio n. 3. In uscita dai post fermentatori il digestato tal quale sarà separato in solido (83.1 t/d valore medio) e liquido (402 t/d valore medio); la frazione solida cadrà nel piazzale sottostante mentre la frazione liquida in parte andrà direttamente nella vasca di stoccaggio a recupero 3 (79,6 t/d valore medio) mentre il restante separato liquido (322,4 t/d valore medio) passerà all'interno del sistema di strippaggio che in uscita darà una frazione liquida quasi completamente de-azotata (316,9 t/d valore medio). Una quota parte (300 t/d valore medio) verrà ricircolata nei digestori primari, il restante separato liquido (16,9 t/d valore medio) andrà nella vasca a recupero gas numero 3 il cui volume utile pari a 6.834 mc che garantisce un tempo di residenza superiore ai 30 giorni previsti dal decreto Biometano, dati i seguenti valori:
 - Volume della vasca di stoccaggio n. 3 mc 6.834;
 - Portata in uscita ton/d 96,5;
 - Tempo di residenza $6.834/96,5 = \text{giorni } 71 > 30 \text{ giorni}$;

CONSIDERATO CHE il D.M. 10.09.2010 al § 13.1 lettera b) punto ii. prevede *“la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata”*;

CONSIDERATO CHE il D. Lgs 28/2011 all'art 42 comma 2 cita *“Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili .”*

DATO ATTO CHE:

- ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2023/214113 del 18.12.2023 comunicava alla Società Biocircular srl l'avvio del procedimento di modifica d'ufficio del provvedimento DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e successive modifiche DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 e DET-AMB-2023-4292 del 28.08.2023 per l'introduzione di un'ulteriore prescrizione riguardante la trasmissione dei contratti di fornitura delle biomasse in ingresso al fine di verifica della tracciabilità dando termine di 10 gg a far data dal ricevimento della comunicazione, per la trasmissione di osservazioni eventualmente corredate da documenti che lo scrivente SAC di Ravenna valuterà in quanto pertinenti e rilevanti all'oggetto del procedimento;
- nei sopraccitati termini non sono state acquisite agli atti del procedimento osservazioni;

RITENUTO CHE sussiste la necessità di uniformare le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni uniche rilasciate da ARPAE SAC di Ravenna per impianti similari;

RITENUTO CHE alla luce di quanto sopra esposto sia necessario introdurre la seguente prescrizione al provvedimento DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e successive modifiche DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 e DET-AMB-2023-4292 del 28.08.2023:

- Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, al fine della verifica di tracciabilità delle biomasse, il proponente dovrà trasmettere ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni di esercizio dell'impianto, copia conforme all'originale dei contratti di fornitura delle biomasse utilizzate nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - b. la durata del contratto (annuale o poliennale, tacito rinnovo);
 - c. la tipologia/specie di ciascuna materia prima e per quanto riguarda le biomasse vegetali la relativa superficie di coltivazione con le informazioni catastali;
 - d. per quanto riguarda le biomasse vegetali il quantitativo di prodotto ottenibile dalle superfici di cui sopra;
 - e. per i sottoprodotti il contratto deve contenere la dichiarazione del produttore di rispetto di tutti i punti dell'art 184 bis del D. lgs 152/2006;
 - f. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023 e successivi provvedimenti di modifica non sostanziale DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 e DET-AMB-2023-4292 del 28.08.2023 rilasciati alla Società BIOCIRCULAR S.r.l. con sede legale in via Violaro, 2 località Campiano in Comune di Ravenna - P.IVA/Codice Fiscale 02683600395 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva di 500 Sm³/h, sito in Comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro, 2 – Foglio 40 mappali 279 e 280 introducendo la seguente prescrizione:

- Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, al fine della verifica di tracciabilità delle biomasse, il proponente dovrà trasmettere ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna, **entro il 30 novembre di ciascuno degli anni di esercizio dell'impianto, copia conforme**

all'originale dei contratti di fornitura delle biomasse utilizzate nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
 - b. la durata del contratto (annuale o poliennale, tacito rinnovo);
 - c. la tipologia/specie di ciascuna materia prima e per quanto riguarda le biomasse vegetali la relativa superficie di coltivazione con le informazioni catastali;
 - d. per quanto riguarda le biomasse vegetali il quantitativo di prodotto ottenibile dalle superfici di cui sopra;
 - e. per i sottoprodotti il contratto deve contenere la dichiarazione del produttore di rispetto di tutti i punti dell'art 184 bis del D. lgs 152/2006;
 - f. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
2. **DI STABILIRE CHE** la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;
 3. **DI DARE ATTO** che, il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
 4. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nel provvedimento DET-AMB-2023-828 del 20.02.2023, DET-AMB-2023-3641 del 17.07.2023 e DET-AMB-2023-4292 del 28.08.2023 per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
 5. **DI STABILIRE CHE** la Società BIOCIRCULAR srl ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
 6. **DI STABILIRE** che la Società BIOCIRCULAR srl dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto;
 7. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni per gli aspetti ambientali sono affidati al Servizio Territoriale di ARPAE e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
 8. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società BIOCIRCULAR SRL ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;
 9. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.